



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 19004

Torino, 2 maggio 2019

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il ricorso recante data 28 aprile 2019 e ricevuto dalla Segreteria FIPAP il 29 aprile 2019 prot. 78 presentato dalla ASD Pallonistica Monastero di Dronero ove la ricorrente lamenta la indebita partecipazione di un giocatore della soc. "Ultreia et Suseia" all'incontro del 28 aprile 2019 giocato a Rocchetta Belbo con inizio alle ore 15 tra la "Ultreia et Suseia" e la "Pallonistica Monastero di Dronero" (serie C1);
- Rilevato altresì che detto ricorso è stato trasmesso al Giudice Sportivo con e-mail del 29 aprile 2019 alle ore 15,20 unitamente a relazione prot. 37/19 del Segretario Generale;
- Considerato in diritto che l'oggetto del ricorso in esame comporta l'applicazione dell'art. 58 Reg. Fed. Giust., relativo alle istanze contro l'omologazione del risultato degli incontri;
- Considerato altresì che l'art. 58 comma 2 Reg. Fed. Giust. dispone che ""A pena di inammissibilità, l'istanza deve essere inoltrata all'organo giudicante entro ventiquattro ore dal termine della gara."";
- Precisato che in precedenza (dispositivi n. 2/16 e n. 3/16 del 16.5.2016, n. 46 del 9.8.2018) è stato applicato l'art. 58 Reg. Fed. Giust. avverso analoghi ricorsi avverso l'omologazione del risultato di incontri, e che non vi è ragione di discostarsi da tale indirizzo interpretativo ed applicativo;
- Ritenuta quindi la tempestività della presentazione dell'istanza in esame, che doveva essere inoltrata entro ventiquattro ore dalla conclusione dell'incontro svoltosi il 28 aprile 2019 con inizio alle ore 15 ed è pervenuta alla Segreteria FIPAP il 29 aprile 2019 in orario antecedente le 15,20;
- Vista la comunicazione datata 1 maggio 2019 della Pallonistica Monastero di Dronero ASD – trasmessa con PEC della Federazione in data 2 maggio 2019 alle ore 9,49 – ove si dichiara di ritirare il ricorso presentato in data 29 aprile 2019;

Prende atto del ritiro del ricorso recante data 28 aprile 2019 e ricevuto dalla Segreteria FIPAP il 29 aprile 2019 prot. 78 presentato dalla ASD Pallonistica Monastero di Dronero ove la ricorrente lamenta la indebita partecipazione di un giocatore della soc. “Ultreia et Suseia” all’incontro del 28 aprile 2019 giocato a Rocchetta Belbo con inizio alle ore 15 tra la “Ultreia et Suseia” e la “Pallonistica Monastero di Dronero” (serie C1) e dichiara la improcedibilità del medesimo; riserva eventuali ulteriori provvedimenti in ordine alla omologazione del risultato dell’incontro suddetto una volta ricevuto ed esaminato il relativo rapporto arbitrale.

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino